

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI
(PROGETTAZIONE, INCARICHI TECNICI, CONSULENZE ED ALTRI INCARICHI)
(approvato con delibera n.43 del CDA del 17/12/2008)**

INDICE

**Titolo I
NORME GENERALI**

- Art. 1 – Definizione di incarico e finalità del Regolamento**
- Art. 2 – Presupposti per il ricorso ad incarichi esterni**
- Art. 3 – Competenza - Programmazione**

**Titolo II
INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE E LAVORI PUBBLICI**

- Art. 4 – Attività e soggetti interessati**
- Art. 5 – Raggruppamenti temporanei tra professionisti**
- Art. 6 – Limiti di importo e relative procedure**
- Art. 7 – Espletamento della gara ufficiosa**
- Art. 8 – Istruttoria e affidamento dell’incarico**
- Art. 9 – Incarichi di importo pari o superiore a 100.000 Euro**
- Art. 10 – Appalti di servizi tecnici sopra soglia comunitaria**
- Art. 11 – Gli incarichi per collaudi specialistici e per la verifica dei progetti**
- Art. 12 – Gli incarichi di consulenza tecnico-progettuale**
- Art. 13 – Affidamenti in economia di incarichi di consulenza Tecnico-Progettuale**
- Art. 14 – Concorsi di progettazione**
- Art. 15 – Concorsi di idee**

**Titolo III
CONFERIMENTO DI ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI E DISPOSIZIONI VARIE**

- Art. 16 – Principi - limiti di importo e relative procedure**
- Art. 17 – I criteri di offerta per la selezione**
- Art. 18 – Gli incarichi per attività socio-culturali, educative e affini**
- Art. 19 – Adempimenti per la Funzione Pubblica**
- Art. 20 – Ulteriori disposizioni**

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1 - Definizione di incarico e finalità del Regolamento

1. Si ha contratto di incarico professionale quando un soggetto singolo o associato professionalmente o in altra forma giuridicamente ammessa, assume l'obbligo di compiere una prestazione con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente a fronte di un corrispettivo con assunzione di responsabilità professionale personale.
2. Gli incarichi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, quelli attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, quelli affini di consulenza scientifica e tecnica e gli incarichi di sperimentazione tecnica e di analisi, di cui all'allegato IIA al Dlgs. 163/2006, quando siano di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono considerati appalti pubblici di servizi.
3. Anche nel caso in cui l'incarico venga assunto da una società, o da Raggruppamento temporaneo comprendente una o più società, deve essere reso noto il nominativo delle persone fisiche che svolgeranno materialmente ed effettivamente la prestazione, iscritti all'Albo del proprio Ordine o Collegio, nei casi in cui ciò è stabilito dalla Legge, i quali provvederanno all'apposizione della firma e del timbro per la produzione di atti ascrivibili responsabilmente all'incaricato.
4. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa si distinguono dagli incarichi professionali, in quanto non comprendenti prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'oggetto proprio della professione esercitata dal soggetto incaricato, e si caratterizzano per il rapporto di collaborazione e di coordinamento con il committente per lo svolgimento dell'attività finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo finale e per il carattere continuativo della prestazione in relazione alla durata prefissata, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
5. E' prevista la possibilità di conferimento di prestazioni temporanee di lavoro rese occasionalmente per attività effettuabili anche da parte di soggetti non in possesso di partita IVA.
6. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito delle disposizioni vigenti, le modalità di affidamento degli incarichi esterni.
7. Tutti gli incarichi del presente regolamento devono essere stipulati in forma scritta mediante stipulazione di apposito atto in forma di scrittura privata, salvo i casi in cui la legge preveda espressamente la forma pubblica amministrativa negli altri casi, sulla base di uno schema di disciplinare di incarico da approvare con la determinazione a contrattare assunta ai sensi dell'art. 192 Dlgs. 267/2000.

Art. 2 - Presupposti per il ricorso ad incarichi esterni

1. L'ente può ricorrere all'affidamento di incarichi esterni per obiettivi determinati e con rapporti a prestazione e a termine o perché non in possesso della professionalità specifica richiesta, o perché la propria struttura è totalmente assorbita dall'attività che le compete o è insufficiente organicamente per rispondere agli obiettivi qualitativi o quantitativi programmati o perché non ritenga opportuno istituire stabilmente, per una determinata professionalità, alcun posto in organico, trattandosi di prestazioni che per la loro intrinseca peculiarità e/o per la loro eccezionalità non si prestano ad essere svolte permanentemente dall'Ente.
2. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa dal Dirigente competente, in merito alla sussistenza dei seguenti presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne:
 - a) per quanto concerne gli incarichi tecnici connessi alla realizzazione di opere pubbliche, uno o più dei seguenti casi:
 1. carenza di organico
 2. difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori

3. difficoltà di svolgere le funzioni di istituto
4. lavori di speciale complessità
5. lavori di rilevanza architettonica o ambientale
6. lavori richiedenti la necessità di predisporre progetti integrali

b) per quanto concerne gli altri incarichi professionali:

1. carenza in organico di figure con la specializzazione necessaria per il conseguimento del risultato da raggiungere
2. carenza in organico di figure in numero adeguato per l'attuazione delle attività programmate.

3. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere anche preceduto dalla decisione di indirizzo a ricorrere a risorse esterne, fatta eccezione per gli incarichi contenuti nell'importo di 20.000 Euro affidabili nel limite del budget assegnato al Dirigente per acquisizione di prestazioni e servizi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi, oppure, sempre entro il limite di 20.000 Euro, compresi nell'ambito delle somme a disposizione per spese tecniche previste nei quadri economici degli interventi di realizzazione di opere pubbliche, e ferma restando la competenza del Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 10 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i. per l'individuazione dell'affidatario degli incarichi tecnici attinenti alla realizzazione di opere pubbliche.

4. Il suddetto indirizzo sarà espresso nei documenti programmatico annuale, nei piani operativi di area o potrà essere formulato per lo specifico intervento.

Art. 3 - Competenza – Programmazione

1. Al Consiglio di Amministrazione compete definire l'indirizzo di cui al precedente art. 2, comma 3.
2. Al Dirigente, che vi provvede con proprio Decreto di nomina, compete la scelta finale per:
 - a) incarichi di consulenza di alta specializzazione finalizzata al supporto degli organi di governo, quindi non attinenti alla gestione, ma alle strategie politiche e non ascrivibili ad attività di consulenza preliminare alla progettazione;
 - b) incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, di cui all'art. 110 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
3. Al Dirigente compete la responsabilità della procedura di affidamento e tutto ciò che non appartiene alla competenza degli organi di cui sopra.
4. L'affidamento deve essere preceduto dagli adempimenti preliminari indicati al precedente art. 2, commi 2 e 3, con le eccezioni ivi previste.
5. Entro il 10 dicembre di ciascun anno il Dirigente, sentiti i responsabili di area, sottopone al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della predisposizione della bozza di bilancio di previsione, una ricognizione di incarichi tecnici che si prevede di approvare per l'anno successivo.
6. La funzione di affidare l'incarico o il servizio è connessa con l'esecuzione del provvedimento a contrattare e, conseguentemente, la scelta dell'incaricato rientra nella sfera delle attribuzioni dirigenziali, che ricomprende anche il correlato potere di approvazione del momento conclusivo della procedura concorsuale.

Titolo III

GLI INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE E LAVORI PUBBLICI

Art. 4 - Attività e soggetti interessati

1. Le norme del presente titolo fanno riferimento alle attività di cui all'art. 90 del DLgs. 163/2006 e s.m.i. ed all'art. 50 del D.P.R. 554/99 "Regolamento Generale dei LL.PP.": servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché tutte le attività tecnico-amministrative o di consulenza

connesse alla progettazione e direzione lavori.

2. Le tipologie di soggetti incaricabili sono le seguenti:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del Dlgs. 163/2006 in quanto compatibili;
- e) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36 Dlgs. 163/2006. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, del Dlgs. 163/2006; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8 del DLgs. 163/2006.

3. Si intendono per:

- a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
- b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.

4. Independentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

5. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

6. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

7. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

Art. 5 - Raggruppamenti temporanei tra professionisti

1. In caso di Raggruppamenti temporanei formalmente costituiti, deve essere prodotto contestualmente all'offerta atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza, che deve contenere espressamente le indicazioni di cui all'art. 37, c.15 del DLgs. 163/2006.

2. Ai sensi dell'art. 37, c.8, del DLgs. 163/2006, è ammessa la presentazione di offerte da parte di Raggruppamenti temporanei non ancora costituiti; in tal caso, le dichiarazioni finalizzate all'ammissibilità alla gara, nonché le varie componenti dell'offerta devono essere sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a costituire il Raggruppamento: in particolare, deve risultare perfettamente esplicitata la condizione di ciascun componente in ordine al possesso dei requisiti di ammissibilità. E' obbligatoria l'indicazione dei soggetti che, in caso di aggiudicazione, costituiranno il Raggruppamento, con specificazione del soggetto individuato come capogruppo e con la dichiarazione di impegno a conformarsi alla disciplina prevista dal richiamato art. 37, c.8, del DLgs. 163/2006.

3. Ai sensi dell'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 554/99, i Raggruppamenti temporanei devono prevedere, pena l'esclusione, la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Per il possesso del requisito è sufficiente, nel caso di società professionali o di società di ingegneria, la presenza del giovane professionista all'interno dell'organico della società e la sua individuazione nell'ambito dei professionisti che, in caso di aggiudicazione, espletteranno l'incarico affidato, anche con funzioni di mera collaborazione. E' sufficiente, inoltre, la sola abilitazione, e non anche l'iscrizione all'Albo del giovane professionista, nel caso in cui tale soggetto, pur formalmente inserito nel gruppo di lavoro, non risulti firmatario di elaborati progettuali, in quanto incaricato di funzioni collaborative.

4. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del Raggruppamento temporaneo ancora da costituire, rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, pena esclusione dalla gara o decadenza dall'aggiudicazione.

5. In caso di Raggruppamento temporaneo, già costituito od ancora da costituire, dovrà essere, inoltre, precisata la quota di attività che sarà assegnata a ciascun componente, in quanto informazione necessaria anche ai fini della valutazione dell'offerta. La valutazione dei mandatori integrerà il punteggio conseguito dal capogruppo, nella misura corrispondente al rispettivo apporto, nell'ambito del Raggruppamento, al complessivo svolgimento dell'attività di progettazione in affidamento.

6. Il professionista capogruppo deve eseguire la maggior quota, in termini percentuali complessivi, dell'attività di progettazione, oggetto di affidamento o, alternativamente, la parte di opera maggiormente qualificante sotto il profilo tecnico-costruttivo: deve pertanto eseguire una quota di attività di progettazione superiore al 50%. La restante quota di progettazione deve essere eseguita dai mandanti, i quali dovranno espressamente dichiarare la percentuale che verrà da ciascuno effettuata in caso di aggiudicazione.

7. I pagamenti dei corrispettivi spettanti all'aggiudicatario dell'incarico, verranno liquidati separatamente ai singoli componenti del Raggruppamento in funzione delle percentuali di attività espletate, come desumibili dalla dichiarazione resa in sede di partecipazione alla gara, in quanto

ognuno dei soggetti raggruppati conserva la propria autonomia, ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

8. L'offerta congiunta comporta, in caso di Raggruppamento di tipo orizzontale, la responsabilità solidale nei confronti dell'Ente di tutti i soggetti raggruppati, mentre nell'ipotesi di Raggruppamento di tipo verticale, la responsabilità degli assuntori delle prestazioni scorporabili è limitata all'esecuzione dei servizi di rispettiva competenza.

9. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un Raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e in un Raggruppamento temporaneo. Il medesimo divieto sussiste per il libero professionista qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti coinvolti, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.P.R. 21/12/1999, n. 554.

10. Nel caso di Raggruppamento temporaneo, i requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti per il 60 % dal soggetto capogruppo, mentre la restante percentuale, pari al 40%, deve essere posseduta dal o dai soggetti mandanti, senza richiesta di percentuali minime e, comunque, il Raggruppamento di professionisti deve cumulare nel suo complesso tutti i requisiti richiesti per l'ammissibilità alla gara. Nel caso di Raggruppamenti di tipo verticale, i requisiti di qualificazione professionale richiesti per l'ammissibilità alla gara (titolo di studio, abilitazione, iscrizione all'albo o all'ordine professionale), dovranno essere integralmente posseduti dai mandanti in relazione alle specifiche prestazioni scorporabili da eseguire.

Art 6 - Limiti di importo e relative procedure

1. Gli incarichi per la progettazione, la direzione lavori, la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, o per altre prestazioni tecniche connesse, si ripartiscono, in applicazione del principio di proporzionalità delle forme, nelle seguenti fasce di importo:

- fascia 1 = fino a 20.000 Euro,
- fascia 2 = oltre 20.000 Euro e inferiore ad Euro 100.000;
- fascia 3 = pari o superiore a 100.000 Euro

2. Per le fasce 1 e 2 l'affidamento degli incarichi avviene preferibilmente facendo ricorso ad un elenco aperto di professionisti dal quale selezionare con criterio rotativo l'affidatario diretto ovvero i soggetti da invitare alla gara ufficiosa. La formazione dell'elenco avviene mediante apposito avviso, pubblicato all'inizio di ogni anno e teso a sollecitare candidature da parte dei professionisti interessati. L'avviso per la formazione dell'elenco va pubblicato all'inizio di ogni esercizio finanziario all'Albo pretorio e sul sito Internet dell'Ente, e inviato agli ordini professionali al fine di assicurarne la massima diffusione. L'avviso per la formazione dell'elenco deve rimanere sempre visibile sul sito Internet dell'Ente al fine di consentire nuove candidature nel corso dell'anno. L'elenco è soggetto ad aggiornamento semestrale entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno. Le domande presentate entro il 31 dicembre di ogni anno vengono prese in esame per la revisione da disporsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Le domande presentate entro il 30 giugno di ogni anno vengono prese in esame per la revisione da disporsi entro il 31 luglio dello stesso anno.

Con apposito avviso pubblicato sul sito Internet dell'Ente viene reso noto l'elenco dei soggetti iscritti. Ai soggetti la cui domanda non è accolta viene data comunicazione entro cinque giorni dalla formazione dell'elenco insieme ai motivi che hanno impedito l'iscrizione in elenco.

3. Per la fascia 1, fino a 20.000 Euro, è consentito l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi di rotazione, con preferenza per giovani professionisti, e di specializzazione, previa valutazione della capacità dell'incaricato tra quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 2. Il professionista affidatario di un incarico compreso nella fascia 1 non può di regola essere affidatario di altro incarico della medesima fascia nello stesso esercizio finanziario.

4. Per la fascia 2, da oltre 20.000 Euro e fino a 100.000 Euro: l'affidamento avviene a norma dell'art.91, c.2 del DLgs. 163/2006 e quindi nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità

di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura della gara ufficiosa ai sensi dell'art. 7 con invito rivolto ad almeno cinque soggetti selezionati con criterio rotativo dall'elenco dei professionisti di cui al comma 2., ovvero prequalificati sulla base della pubblicazione di un apposito avviso di selezione laddove nell'elenco non vi siano professionisti ritenuti idonei all'espletamento dell'incarico. Il professionista affidatario di un incarico compreso nella fascia 2 non può di regola essere affidatario di altro incarico della medesima fascia nello stesso esercizio finanziario.

5. Per la fascia 3, per importi pari o superiori a 100.000 Euro: l'affidamento di incarichi avviene mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del Dlgs. 163/2006.

6. In tutti i casi di affidamento, a prescindere dalla metodologia di selezione, dovrà essere acquisita, preliminarmente al perfezionamento del contratto di incarico e comunque prima della liquidazione del corrispettivo, la documentazione comprovante la posizione di regolarità contributiva del soggetto affidatario, prodotta dall'incaricato medesimo. Nelle fattispecie di affidamento diretto potrà essere acquisita la dichiarazione di regolarità contributiva resa dall'incaricato, soggetta ad eventuale accertamento di veridicità da parte del Dirigente responsabile dell'affidamento.

7. L'avvenuto affidamento dell'incarico è soggetto alla pubblicazione sul sito Internet dell'Ente per la durata di dieci giorni ed è altresì comunicato individualmente ai soggetti invitati alla gara ufficiosa.

Art. 7 - Espletamento della gara ufficiosa

1. La gara ufficiosa per l'affidamento degli incarichi compresi nella fascia 2 di cui all'art. 6 ha luogo mediante invito ad almeno cinque soggetti ritenuti idonei e compresi, di regola, nell'elenco di cui all'art. 6, c. 2. Qualora l'elenco non comprenda il numero minimo di professionisti ritenuti idonei dal responsabile del procedimento, in relazione alla complessità e specificità dell'incarico, è possibile procedere alla pubblicazione di apposito avviso.

2. L'avviso pubblico contiene i seguenti elementi:

Oggetto dell'incarico - Requisiti richiesti - Importo presunto dell'opera e/o dell'incarico - Tempi di esecuzione e altre indicazioni relative alla prestazione - Termine per la presentazione della candidatura; si può stabilire nell'avviso che tale termine ha carattere ordinatorio e che saranno prese in considerazione anche candidature pervenute successivamente e, comunque, prima della data di avvio dell'esame delle stesse - E' considerata pubblicità adeguata da assegnare all'avviso la seguente pubblicità minima: Albo Pretorio e sito Internet dell'Ente.

3. E' ammesso il ricorso all'avviso plurimo, riguardante incarichi diversi.

4. Il Dirigente competente, qualora si proceda mediante avviso per la singola gara ufficiosa, provvede a fissare i requisiti richiesti nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Per incarichi di modesta complessità e di importo inferiore ad Euro 30.000 deve essere preferito il criterio della sufficienza della sola iscrizione all'Albo professionale, salvo che il Dirigente competente non ritenga idoneo solo tale requisito di qualificazione. In ogni caso la fissazione dei requisiti deve tenere conto del criterio qualitativo e non quantitativo dell'esperienza maturata.

5. Il tempo minimo da riconoscere per la presentazione delle candidature dalla data di pubblicazione dell'avviso è così determinato:

a) con richiesta di *curriculum* specifico = 19 giorni;

b) con richiesta di *curriculum* completo di documentazione dimostrativa del merito tecnico = 26 giorni;

c) con richiesta di *curriculum* generale = 12 giorni.

Sono fatti salvi casi d'urgenza certificati dal Responsabile unico del procedimento e riconosciuti dal Dirigente competente, per i quali i termini di cui alle precedenti lettere a) e c) possono essere ridotti fino alla metà.

6. La pubblicazione dell'avviso è preceduta da determinazione dirigenziale a contrattare contenente: il richiamo all'eventuale indirizzo del Consiglio, l'oggetto e le caratteristiche principali

dell'incarico, l'approvazione dello schema di convenzione d'incarico, l'approvazione della relativa spesa.

7. Il Dirigente, per ragioni di snellezza operativa o di urgenza, può adottare un unico provvedimento finale.

8. L'affidamento dell'incarico potrà avvenire:

a) mediante valutazione effettuata solo sulla base dell'esperienza specifica posseduta, risultante da *curriculum* specifico, con la fissazione nell'avviso del numero massimo di interventi affini, ritenuti significativi dal concorrente per l'incarico da espletare, eventualmente corredati da documentazione descrittiva, grafica, fotografica;

b) sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base di una serie di altri elementi oltre al *curriculum* specifico, fra cui, l'elemento "prezzo", e/o "il tempo di esecuzione dell'incarico" e/o "la relazione tecnico-metodologica" sulle modalità di espletamento dell'incarico in caso di aggiudicazione e/o altri elementi indicati nell'avviso pubblico.

9. In caso di assenza di candidature in risposta all'avviso pubblico, ovvero di professionisti idonei iscritti nell'elenco, il Dirigente competente può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo disponibile, da incaricare in via diretta, nel rispetto dei principi di rotazione e di specializzazione.

Art. 8 - Istruttoria e affidamento dell'incarico

1. L'istruttoria per il conferimento degli incarichi di valore corrispondente alla fascia 2) è effettuata, a scelta del Dirigente competente, mediante una delle seguenti modalità:

a) dal Responsabile del procedimento;

b) da commissione designata dal Dirigente, presieduto dallo stesso o da suo delegato e formato da altri due componenti con adeguata professionalità tecnica, tra cui il Responsabile del procedimento, se soggetto diverso dal Presidente. Per incarichi di importo superiore a 50.000 Euro è ammessa unicamente la presente modalità di cui alla lett. b).

2. Con l'istruttoria si procede alla comparazione della qualità dell'esperienza e della capacità professionale desumibile dalla candidature pervenute; l'istruttoria potrà anche tenere conto dell'esito di altre prestazioni del candidato, soddisfacenti o negative, precedentemente prestate per l'Ente o di cui l'Ente sia a conoscenza.

3. I lavori di istruttoria sono annotati in forma scritta e sono rimessi al Dirigente tecnico competente. Le operazioni della Commissione si svolgono tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto applicabili; in particolare, le operazioni della Commissione attinenti all'esame degli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta sono effettuate in sedute riservate, mentre la cognizione degli elementi di natura quantitativa (prezzo o riduzione del tempo di esecuzione), quando richiesti, avviene dopo "certificazione" delle risultanze parziali, oppure in seduta aperta ai concorrenti.

4. Il Dirigente tecnico competente procede all'affidamento dell'incarico con propria determinazione dirigenziale, contenente il nominativo prescelto e la motivazione della scelta con riferimento ai lavori istruttori svolti. Tale Dirigente avrà attivato il procedimento e provveduto alla definizione dello schema di contratto di incarico.

Art 9 - Incarichi di importo pari o superiore a 100.000 Euro

1. L'affidamento degli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 Euro, entro il limite di 200.000 DSP, avviene ai sensi dell'art. 91, c. 1 del Dlgs. 163/2006 e degli artt. 62, 63 e 64 del D.P.R. n. 554/99, mediante l'esperimento di procedura aperta o procedura ristretta, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. La Commissione giudicatrice competente per la fase di valutazione degli aspetti tecnico-economici delle offerte presentate in esito al pubblico incanto, è composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto dell'affidamento, di cui almeno uno dipendente di questa Amministrazione; le funzioni di Presidente vengono svolte dal Dirigente

tecnico competente, mentre il Responsabile unico del procedimento, qualora non ricopra le funzioni di Presidente, viene inserito nella Commissione in qualità di componente.

3. Nell'ipotesi in cui la scelta in merito al sistema di gara ricada sulla procedura ristretta, questa si svolgerà secondo le prescrizioni di cui agli artt. 62, 63 e 64 del D.P.R. n. 554/99. I soggetti da invitare alla licitazione privata, in numero compreso fra dieci e venti, da stabilirsi in sede di bando di gara, sono preventivamente selezionati con applicazione della metodologia di calcolo scaturente dall'allegato D) al citato D.P.R. n. 554/99. I termini assegnati per la presentazione delle domande di partecipazione e per la successiva presentazione delle offerte, sono stabiliti nel bando di gara e nella lettera di invito, in conformità alle vigenti norme di legge. Per quanto riguarda la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è prevista l'applicazione del metodo del confronto a coppie e del calcolo con il metodo *aggregativo-compensatore*, rispettivamente di cui agli allegati A) e B) del DPR 554/1999; gli elementi di valutazione, con i relativi fattori ponderali, sono stabiliti nel rispetto dell'art. 64 del DPR n.554/99.

Art 10 - Appalti di servizi tecnici sopra soglia comunitaria

1. L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, all'urbanistica e alla paesaggistica, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, non ricadenti nella disciplina degli artt. 90 e ss. del Dlgs. 163/2006 avviene attraverso procedura aperta o procedura ristretta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. La determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avviene sulla base degli elementi di valutazione con relativi pesi, stabiliti nel bando dal Dirigente responsabile della relativa procedura concorsuale.

3. Per la valutazione degli elementi attinenti all'approccio metodologico, al merito tecnico e all'eventuale *curriculum*, il bando di gara preciserà le modalità operative, con facoltà di ricorso alla metodologia del confronto a coppie.

4. Il bando di gara preciserà, inoltre, la formula applicabile per il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Per la Commissione di gara valgono le disposizioni formulate all'art. 9 (con la specificazione che, in questa fattispecie, la Commissione competente per la fase di ammissibilità non deve procedere alla preventiva selezione dei concorrenti, avendo previsto, il presente articolo, il pubblico incanto e non la licitazione privata).

Art 11 - Gli incarichi per collaudi specialistici e per la verifica dei progetti

1. Gli incarichi per i collaudi specialistici, statici e tecnico-funzionali, e quelli per le attività di supporto alla validazione dei progetti sono assegnati dal Dirigente competente con le seguenti modalità:

- fino a 20.000 Euro: assegnazione in via diretta a soggetto idoneo e a rotazione,
- oltre 20.000 Euro e per importi inferiori a 100.000 Euro: l'affidamento avviene in esito ad avviso pubblico di selezione per *curricula*, con pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio e sul sito Internet dell'Ente;
- per importi pari o superiori a 100.000 Euro: l'affidamento avviene mediante procedura aperta o ristretta ai sensi degli artt. 62, 63 e 64 del D.P.R. n. 554/99, con bando di gara reso noto con le forme di pubblicità previste dalla legge;
- per incarichi di rilievo comunitario viene espletata gara europea.

2. In attesa dell'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 5 dlgs. 163/2006, gli incarichi di verifica degli elaborati progettuali alle prescrizioni normative e tecniche di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono affidati, dal Responsabile del procedimento se Dirigente, oppure dal Dirigente competente, a soggetti accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45004, individuati in esito ad avviso pubblico di selezione per *curricula*. La pubblicità dell'avviso avviene con le seguenti modalità minime: Albo Pretorio e sito Internet dell'Ente. Gli incarichi di verifica

degli elaborati progettuali di importo superiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto delle procedure di gara europee ad organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45004.

3. Gli incarichi per l'attività di certificazione di qualità dei progetti di opere pubbliche sono conferiti con scelta adeguatamente motivata dell'affidatario dell'incarico.

Art. 12 - Gli incarichi di consulenza tecnico-progettuale

1. Sono qualificabili come "incarichi di consulenza" le attività di supporto alla progettazione che:
 - a) si risolvono in uno studio o in un'indagine di carattere preliminare relativa a questioni di carattere generale, oppure
 - b) assicurano un apporto di alta specializzazione, per consigliare il progettista nell'impostazione preliminare o durante lo sviluppo del progetto, oppure il direttore dei lavori durante l'esecuzione dell'opera, relativamente ad uno o più aspetti settoriali, e che, come tali, si caratterizzano per la loro distinzione rispetto agli incarichi di progettazione o di direzione lavori, in quanto non comportanti l'effettiva redazione di elaborati che costituiscano elementi tipici delle varie fasi progettuali, o l'espletamento di attività riconducibili ai compiti espressamente demandati alla competenza del direttore dei lavori.
2. L'incarico di consulenza deve prevedere la precisa pianificazione del risultato da raggiungere e della prestazione professionale da fornire.
3. Per l'attribuzione di tali incarichi di consulenza sono applicabili le ordinarie procedure di selezione descritte in precedenza per gli appalti di servizi, trattandosi, comunque, di servizi di natura tecnica attinenti all'architettura o all'ingegneria.

Art. 13 - Affidamenti in economia di incarichi di consulenza Tecnico - Progettuale

1. Sono affidate in economia le seguenti tipologie di prestazioni:
 - a) incarichi di supporto alla progettazione o alla direzione lavori o alle attività del Responsabile del procedimento dell'opera, senza responsabilità professionale, per importi inferiori a 200.000,00 DPS, da assegnare come indicato al successivo comma 2;
 - b) lavori necessari per la compilazione di progetti, di cui all'art. 125, comma 6, lett e), del Dlgs. 163/2006 ed al successivo comma 2, fino al limite di 200.000 Euro.
2. Gli incarichi di supporto, di cui al comma 1, lett. a), sono assegnabili con le seguenti modalità:
 - fino a 20.000 Euro con incarico diretto a soggetto idoneo, persona fisica o società, nel rispetto del principio di rotazione
 - oltre 20.000 Euro e fino ad importi inferiori a 200.000,00 DPS: confronto concorrenziale fra almeno 5 soggetti, persone fisiche e/o società, considerati idonei, ove tale numero sia presente nel mercato, con aggiudicazione al prezzo più basso, in alternativa al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora non siano applicabili le tariffe professionali in vigore.
3. I lavori necessari per la compilazione di progetti, di cui al comma 1, lett. b), da affidare seguendo le procedure ed i limiti previsti dall'art. 144 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, riguardano:
 - a) scavi,
 - b) demolizioni,
 - c) prove penetrometriche,
 - d) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
 - e) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,
 - f) stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.

Art. 14 - Concorsi di progettazione

1. Gli incarichi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo e tecnologico possono essere affidati, ai sensi dell'art. 91, c.5, DLgs. 163/2006 e s.m.i., mediante l'esperimento di un concorso di progettazione.
2. Il concorso di progettazione, per importi pari o superiori alle soglie comunitarie è disciplinato dall'articoli da 99 a 107, 109 e 110 del DLgs. 163/2006.
3. Il bando di gara deve riportare le informazioni di cui all'Allegato IX D al DLgs. 163/2006.
4. I bandi e gli avvisi sono pubblicati conformemente all'articolo 66, commi 2 e seguenti del DLgs. 163/2006.
5. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.
6. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione definitiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto preliminare.
7. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità. Il bando di gara contiene le informazioni di cui all'allegato IXD al dlgs. 163/2006 e deve essere pubblicato all'Albo pretorio, sul sito Internet dell'Ente, per estratto su due quotidiani a diffusione regionale.
8. La pubblicità successiva del concorso si effettua mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'Ente, sugli altri mezzi previsti dalla legge e mediante comunicazione scritta trasmessa a tutti i concorrenti, riportante l'esito del procedimento concorsuale.

Art. 15 - Concorsi di idee

1. Gli incarichi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo e tecnologico possono essere affidati, oltre che con la procedura del concorso di progettazione di cui all'articolo precedente, anche mediante l'esperimento di un concorso di idee, ai sensi dell'art. 108 del DLgs. 163/2006.
2. Le norme di cui agli artt. 99 ss. del DLgs. 163/2006 trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
3. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
4. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
5. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

6. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

7. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

8. La pubblicità successiva del concorso si effettua mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'Ente e mediante comunicazione scritta trasmessa a tutti i concorrenti, riportante l'esito del procedimento concorsuale.

Titolo III

CONFERIMENTO DI ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 16 - Principi - limiti di importo e relative procedure

1. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, l'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Gli incarichi di importo fino a 20.000 Euro possono essere assegnati in via diretta, nel rispetto dei principi di rotazione e specializzazione, purché, ai sensi del precedente art. 2, comma 1, sia dichiarata la presenza dei presupposti per l'utilizzo di risorse esterne e sia dimostrata l'idoneità dell'incaricato a svolgere le prestazioni richieste.

3. Gli incarichi di importo superiore a 20.000 Euro e fino a 100.000 Euro sono affidati previa comparazione curriculare e sulla base del principio di specializzazione tra almeno cinque soggetti aventi i requisiti necessari, se esistono in tal numero in rapporto alla natura dell'incarico, individuati dal Dirigente competente all'esito della pubblicazione di un avviso utilizzando almeno i seguenti mezzi:

- Albo Pretorio dell'Ente
- Sito Internet dell'Ente
- per estratto, un quotidiano a diffusione provinciale.

4. Gli incarichi di importo superiore a 100.000 Euro e fino alla soglia comunitaria sono assegnati mediante esperimento di procedura aperta o procedura ristretta, previa pubblicazione di bando utilizzando almeno i seguenti mezzi:

- Albo Pretorio dell'Ente
- Sito Internet dell'Ente
- per estratto su due quotidiani con diffusione in ambito regionale.

5. Gli incarichi che superano la soglia comunitaria e che afferiscono ai servizi di cui all'allegato IIA al Dlgs. 163/2006 sono affidati mediante procedura aperta o ristretta e nel rispetto della disciplina vigente.

6. E' consentito il ricorso alla procedura negoziata su bando ai sensi dell'art. 56, c.1, lett.c) Dlgs. 163/2006 qualora la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del

contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta.

7. E' consentito il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 57, c. 2, lett. b) qualora l'incarico possa essere affidato unicamente ad un professionista determinato, per ragioni di natura artistica o per l'elevata specializzazione culturale o comunque per l'infungibilità della prestazione, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi. La determinazione di affidamento deve dar conto in motivazione delle concrete ragioni che hanno condotto all'affidamento diretto.

Art. 17 - I criteri di offerta per la selezione

1. Per la scelta del miglior candidato a cui affidare l'incarico, in relazione alle caratteristiche tecniche e/o funzionali delle prestazioni da richiedere, si farà ricorso ad uno dei seguenti criteri, da indicare nell'avviso o nella lettera-invito:

- a) prezzo più conveniente, generalmente con fissazione del corrispettivo-base;
- b) rapporto qualità/prezzo, mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi di valutazione quali, ad esempio: relazione metodologica o progettuale sull'espletamento dell'incarico; presentazione di varianti in miglioramento del progetto guida o delle condizioni di contratto, modalità di collegamento con il committente, esperienza pregressa, prezzo, ecc...;
- c) migliori caratteristiche qualitative, tenendo fisso il *budget* disponibile per il corrispettivo, espresso nell'avviso o nell'invito.

Art. 18 - Gli incarichi per attività socio-culturali, educative e affini

1. Per incarichi peculiari, relativi a prestazioni particolarmente delicate o complesse (ad es., per l'erogazione di servizi alla persona), nella lettera-invito, nell'avviso o nel bando si potrà prevedere anche il ricorso al colloquio, come strumento di valutazione dei candidati non solo in astratto, sulla base di un esame formale delle esperienze formative e professionali riportate nei *curricula*, ma anche in concreto.

2. Il colloquio individuale valutativo deve garantire il principio di *par condicio* dei concorrenti ed essere impostato con modalità tali da far emergere la motivazione, le conoscenze professionali, la capacità di adeguarsi al contesto, l'affidabilità, la capacità relazionale e le altre attitudini specifiche richieste dall'incarico.

3. Il colloquio va condotto da un collegio di (almeno) tre componenti idonei ad effettuare la valutazione; nel verbale deve essere riportato per sommi capi l'andamento del colloquio, nonché il giudizio espresso dalla Commissione.

4. Lo strumento del colloquio individuale potrà essere utilizzato quando ritenuto pertinente, secondo una delle seguenti modalità:

- a) colloquio integrativo della valutazione del *curriculum* (in tal caso, preventivamente, si rende nota la ripartizione di punteggio tra curriculum e colloquio),
oppure
- b) colloquio successivo alla valutazione dei *curricula*: in tal caso verrà interpellata per il colloquio la rosa dei candidati con il curriculum più qualificato.

5. Per gli incarichi a formatori ed esperti, per la gestione di seminari e corsi di aggiornamento per il personale e per altre figure, si provvede a trattativa privata diretta, "*intuitu personae*".

Art. 19 - Adempimenti per la Funzione Pubblica

1. Gli affidamenti di incarichi tecnico-professionali e di consulenze sono soggetti a comunicazione per via telematica, su base semestrale, nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dal suddetto Dipartimento con circolare del 31/05/2001.

Art. 20 - Ulteriori disposizioni

1. Gli importi indicati nel presente Regolamento sono al netto di IVA e, se dovuti, di CNPAIA o altri oneri previdenziali e fiscali.
2. L'importo di riferimento per la determinazione della soglia comunitaria è il controvalore in Euro di 200.000 DSP ed è adeguato periodicamente dall'U.E.¹.
3. Gli importi, quantificati sulla base di termini percentuali, per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, concorrono a determinare l'importo complessivo della prestazione in affidamento, posto a base di gara. Ai fini della determinazione della fascia di importo in cui si colloca lo specifico servizio e della conseguente procedura di affidamento, vengono computati i prevedibili importi relativi ad eventuali rinnovi od estensioni di incarico, la cui possibilità di conferimento deve risultare formalmente esplicitata nell'avviso o bando di gara, o, in caso di affidamento diretto, nel contratto d'incarico.
4. In tutte le ipotesi di affidamento diretto dell'incarico, deve essere acquisito all'interno della pratica il *curriculum* (o stralcio di esso, per le parti maggiormente significative e pertinenti) del soggetto individuato per l'espletamento dell'incarico o, in alternativa, altra idonea documentazione comprovante l'adeguata capacità del professionista.
5. In ogni caso, va acquisita dichiarazione da parte dell'affidatario dell'incarico, anche inserita nel corpo della convenzione contrattuale, con cui si dia atto dell'inesistenza di situazioni di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico.

¹

A tutto il 31/12/2009, il valore della soglia comunitaria è individuato in 206.000 Euro